

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
Periodo 2026 - 2029
(CIG BA27745534)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Indice

Capitolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1.1 - Finalità e contenuto del capitolato.....	2
Art. 1.2 - Oggetto dell'appalto	2
Art. 1.3 - Durata e importo dell'appalto	4
Art. 1.4 - Pagamento dei premi assicurativi	6
Art. 1.5 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	6
Art.1.6 - Svolgimento dell'incarico	6
Art.1.7 - Referenti del servizio	7
Art.1.8 Obblighi delle parti contraenti.....	7
Art.1.9 Responsabilità del broker	8
Capitolo 2 - ONERI INERENTI IL SERVIZIO	9
Art. 2.1 - Garanzie definitive relative alla fase di esecuzione del contratto.	9
Art. 2.2 - Assicurazione RC - Responsabilità civile.....	9
Art. 2.3 - Penali.....	10
Capitolo 3 – OBBLIGHI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	11
Art. 3.1 - Fallimento	11
Art. 3.2 - Risoluzione del contratto per inadempimento e clausola risolutiva espressa	11
Art. 3.3 - Codice disciplinare e di condotta del personale dell'A.Di.S.U.	12
Art. 3.4 - Revisione dei prezzi	13
Art. 3.5 - Subappalto e cessione del contratto	13
Art. 3.6 - Controversie e Foro competente.....	13
Art. 3.7 - Tutela e trattamento dei dati personali.....	13
Art. 3.8 - Norme di rinvio e riferimenti normativi.....	14

Capitolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 - Finalità e contenuto del capitolato

Il presente capitolato disciplina i rapporti tra A.Di.S.U. Umbria (*in seguito denominata anche A.Di.S.U. o "Stazione appaltante" o "S.A."*) e l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto (di seguito anche "*Appaltatore" o "Affidatario"*).

L'Appaltatore è tenuto, oltre che alle previsioni della normativa vigente in materia, al rispetto della disciplina contenuta nel presente capitolato, nel contratto e in ogni altro atto in qualunque modo destinato a disciplinare la materia oggetto del rapporto contrattuale tra A.Di.S.U. e l'Appaltatore medesimo.

Art. 1.2 - Oggetto dell'appalto

Il presente Appalto ha per oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo, così come definito dall'art. 106 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni), con particolare riferimento all'attività di gestione amministrativa delle polizze, all'esecuzione dei contratti stipulati e alla gestione dei sinistri, comprensivo di consulenza, assistenza e collaborazione per l'attività di gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri in capo all' A.Di.S.U. Umbria, da parte di un idoneo soggetto aggiudicatario, regolarmente iscritto al Registro Unico ai sensi del citato D. Lgs. 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006.

L'aggiudicatario del servizio, di seguito indicato come broker, si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto ed assistenza in materia assicurativa e, in particolare, si impegna ad espletare le attività specialistiche, in ogni area di rischio di cui l'A.Di.S.U. è esposta, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate; sarà compito del broker l'individuazione dei rischi assicurabili, partendo dall'analisi e dalla valutazione dei rischi attinenti all'espletamento delle attività istituzionali ed all'assetto normativo di riferimento;
2. analisi delle polizze esistenti e predisposizione di un programma assicurativo completo e confacente alle esigenze dell'Ente, che tenga conto delle più recenti modifiche normative intervenute, dell'andamento del mercato assicurativo, delle disposizioni del C.C.N.L. e/o a seguito degli eventi dannosi accaduti;
3. aggiornamento ed eventuale modalità di ricollocamento dei contratti, in relazione alle esigenze dell'Ente ed alle evoluzioni legislative e regolamentari nonché in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie di assicurazione;
4. monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti, anche attraverso la redazione di report preventivi e consuntivi finalizzati alla gestione economica delle attività assicurative, compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia per gli Enti locali;
5. gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi, con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile, anche relativamente alle polizze già in corso alla data della decorrenza della prestazione;

6. rilascio di pareri, per iscritto, e consulenza in merito a coperture assicurative da richiedere a terzi aggiudicatari di contratti di appalto di lavori, beni, servizi e concessioni, a garanzia delle responsabilità da questi derivanti; tali pareri dovranno essere rilasciati all'ufficio richiedente, tramite posta elettronica, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta;
7. assistenza nella predisposizione dei capitolati speciali per le procedure di selezione che l'Ente riterrà di indire per l'assunzione di polizze assicurative nel corso di validità del contratto; i capitolati, le statistiche sinistri e qualsiasi altra documentazione necessaria alla gara dovrà pervenire all' A.Di.S.U. Umbria tramite posta elettronica, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta;
8. relativamente alle procedure per l'affidamento del servizio assicurativo dell'Ente, il broker dovrà fornire assistenza nella predisposizione dei documenti di gara e dei capitolati di polizza;
9. assistenza nella gestione dei sinistri passivi anche per quelli accaduti precedentemente all'aggiudicazione di cui alla presente procedura, non ancora definiti in tale data, compresi quelli ricadenti nella gestione del precedente broker. Il broker dovrà garantire la corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle compagnie assicuratrici delle somme spettanti e garantendo la trasmissione all'Ente di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato liquidato o meno. Al broker competono tutte le attività necessarie per l'apertura dei sinistri (ricevimento delle richieste di risarcimento o segnalazione di sinistri da parte dell'Ufficio A.Di.S.U. competente, inoltro alle Compagnie, richiesta agli uffici A.Di.S.U. di relazioni, inoltro delle informazioni alle Compagnie, ecc.). Il broker dovrà inoltre produrre dei report indicanti dati numerici (numero dei sinistri aperti, liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, ecc.) e dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti); per quanto riguarda i sinistri sotto franchigia, gli stessi verranno presi in carico dal broker solo alla scadenza dell'attuale contratto, stipulato con l'operatore che gestisce il servizio, ovvero dal 01 gennaio 2027.
10. gestione dei sinistri attivi dell'ente, mediante utilizzo di sistemi informatici dedicati, al fine di giungere all'ottimizzazione delle procedure di definizione delle pratiche;
11. consulenza, assistenza e formulazione di pareri. L'assistenza da fornire tempestivamente dovrà essere – a scelta dell'A.Di.S.U. – con strumenti telematici o con propria presenza presso gli uffici dell'A.Di.S.U. Umbria;
12. aggiornamento del personale A.Di.S.U. addetto alla gestione dei contratti assicurativi, da svolgersi sulle problematiche assicurative connesse all'attività dell'Ente, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni;
13. passaggio consegne ad altro broker.

Il Broker si impegna, inoltre, a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni attività richiesta dall'A.Di.S.U., restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'A.Di.S.U. stessa.

Secondo il sistema di classificazione unico per i contratti, il servizio di cui trattasi è identificabile con codice CPV (Vocabolario comune per gli appalti pubblici) come di seguito riportato:

Descrizione attività	Principale/accessoria	CPV
Servizi di mediatori ed agenti di assicurazione	Principale	66518000-4

Codice NUTS ITI21 Perugia e ITI22 Terni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 la presente iniziativa non è suddivisa in lotti in quanto il servizio è ontologicamente unitario e deve essere svolto a favore del Committente con modalità uniformi e complessivamente integrate.

Gli attuali rami di copertura assicurativa attivi presso l'Agenzia, si possono indicativamente sintetizzare nella seguente tabella:

SERVIZI ASSICURATIVI 2023 - 2026			
Lotto	COPERTURA	IMPRESA AGGIUDICATARIA	PREMIO ANNUO LORDO
Lotto 1	ALL RISKS	REVO INSURANCE SPA	24.271,96
Lotto 2	RCTO	ITAS MUTUA	7.894,02
Lotto 3	RC PATRIMONIALE	HDI GLOBAL SE	8.989,00
Lotto 4	TUTELA LEGALE	ITAS MUTUA	5.800,00
Lotto 5	ARD DIP IN MISSIONE	BALCIA INSURANCE SE	1.240,00
Lotto 6	INFORTUNI	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	1.240,85
			49.435,83

Art. 1.3 - Durata e importo dell'appalto

L'appalto ha una durata di 36 mesi e decorre dalla data di avvio effettivo del servizio.

La stazione appaltante si riserva di attivare l'opzione di proroga per l'ulteriore periodo di 24 mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

E' prevista l'opzione di proroga tecnica – pari a 6 mesi - di cui all'art. 120 c.11 del D.Lgs.36/2023.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno quattro mesi prima della scadenza del contratto.

Durante la proroga, e fino alla stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario, il Broker uscente sarà tenuto ad assicurare la continuità del servizio, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Si precisa che, ai sensi dell'art.120 c.11 del D.Lgs.36/2023, l'importo massimo stimato complessivo dell'affidamento tiene conto di tali citate facoltà. Resta inteso che, qualora l'Agenzia non esercitasse tale facoltà, il Broker non potrà avanzare alcuna pretesa.

È ammessa l'esecuzione del contratto anticipata delle prestazioni contrattuali, nelle more della sottoscrizione del relativo contratto, nelle ipotesi e secondo le prescrizioni di cui all'art. 50, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri diretti a carico dell'Amministrazione, in quanto il compenso del broker è riconosciuto dalle imprese di assicurazione sotto forma di provvigione; pertanto, ai

fini della valutazione economica, l'elemento prezzo è rappresentato esclusivamente dalla misura percentuale della provvigione richiesta.

L'importo complessivo massimo presunto per l'intera durata dell'appalto è di € 26.848,67 – oltre all'IVA al 10%– per la durata del contratto base di 3 anni e, per la durata del contratto comprensiva di eventuale opzione di proroga/rinnovo di pari durata, ed eventuale proroga tecnica pari a 6 mesi.

Il predetto valore, al netto delle imposte, è stato calcolato applicando in via presuntiva, ai premi imponibili delle attuali polizze assicurative la percentuale del 5% per il ramo auto e del 10% sugli altri rami, moltiplicato per il periodo di durata dell'appalto compresi l'eventuale proroga, esclusa IVA.

Tale rapporto percentuale è da considerarsi un valore di stima in quanto è soggetto a variazione in base all'offerta economica offerta dall'Appaltatore.

Il suddetto importo comprende nello specifico:

- i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e i costi di sicurezza di natura interferenziale non sono stati determinati in quanto l'attività di brokeraggio assicurativo si configura come servizio di natura intellettuale;
- l'importo per una eventuale opzione di proroga di ulteriori n. 24 mesi ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'importo di una eventuale attivazione di proroga tecnica di ulteriori n. 6 mesi ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023;
- i costi, espressi e non, derivanti per adempiere a tutto quanto richiesto dal servizio oggetto dall'appalto e necessari per assicurare la perfetta esecuzione del servizio.

L'appaltatore dovrà fornire una garanzia definitiva max pari al 10% dell'importo contrattuale

Variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte dell'Appaltatore. La predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante per l'A.Di.S.U. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun corrispettivo oltre la percentuale sui premi assicurativi.

In corso di esecuzione del contratto potranno essere concordate fra le parti modificazioni e variazioni contrattuali non sostanziali unicamente finalizzate al migliore andamento del servizio stesso, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, come ad esempio:

- erogazione di ulteriori servizi analoghi/complementari/supplementari;

Base d'asta pari a € 0,00 in quanto la presente procedura non comporta nessun onere a carico dell'Agenzia.

Quadro economico:

	Importo Complessivo intera durata contratto [senza IVA]	Importo Complessivo intera durata contratto [con IVA 10%]
Valore contratto [durata contratto base: 36 mesi]	€ 14.644,75	€ 16.109,22
Valore opzione proroga per ulteriori 24 mesi ai sensi dell'art. 120 comma 10 D.Lgs. 36/2023	€ 9.763,13	€ 10.739,44
Valore opzione proroga per ulteriori 6 mesi ai sensi dell'art. 120 comma 11 D.Lgs. 36/2023	€ 2.440,79	€ 2.684,87
Valore globale stimato	€ 26.848,67	€ 29.533,53

Art. 1.4 - Pagamento dei premi assicurativi

La remunerazione del Broker viene calcolata applicando ai premi imponibili delle polizze sottoscritte dalla Stazione Appaltante, le percentuali provvigionali proposte dal Broker aggiudicatario in sede di Offerta Economica.

Tali percentuali provvigionali restano fisse e invariate per tutta la durata del contratto e troveranno applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi, successivamente alla scadenza del termine naturale o all'eventuale risoluzione anticipata dei contratti esistenti.

Per ciascuna delle polizze stipulate dalla Stazione Appaltante, il Broker maturerà il diritto al riconoscimento della provvigione di intermediazione di propria spettanza alla ricezione, da parte della Stazione Appaltante, della richiesta di pagamento del premio inviata dalla compagnia assicurativa. Contestualmente al pagamento del premio richiesto dalla compagnia assicurativa, il broker si tratterà direttamente la provvigione pattuita, dietro emissione di regolare fattura da parte di quest'ultimo.

Il Broker non potrà richiedere altri compensi, integrazioni o rimborsi di qualsiasi natura, al di fuori della remunerazione stabilita nel presente Capitolato né potrà richiedere percentuali provvigionali diverse da quelle risultanti dall'Offerta Economica presentata in sede di gara.

Sarà onere del Broker predisporre adeguata "clausola Broker", da inserire nelle bozze dei capitolati delle polizze e nei successivi contratti assicurativi, la quale oltre ad indicare le provvigioni applicate, preveda una modalità di liquidazione del proprio compenso, compatibile con il dettato del presente articolo e assicuri la conoscibilità, da parte del Broker, della richiesta di pagamento della compagnia assicurativa. Resta inteso che l'Agenzia non risponderà delle conseguenze del mancato inserimento della clausola di cui sopra, né degli eventuali inadempimenti delle compagnie assicurative nei confronti del Broker.

Il Broker, contestualmente ai versamenti, si impegna a rilasciare tempestivamente all'A.DI.S.U. le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative debitamente quietanzate e in generale tutta la documentazione richiesta dall'A.DI.S.U.

I pagamenti avverranno attraverso conto separato ai sensi dell'art.117 del D.Lgs. 209/2005 Codice delle assicurazioni.

Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente articolo determinerà la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art.3.3.

Art. 1.5 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

La predetta normativa deve essere applicata alle liquidazioni e agli incassi effettuati dal Broker in nome e per conto dell'A.DI.S.U. ponendo particolare attenzione anche all'indicazione del relativo CIG.

Art.1.6 - Svolgimento dell'incarico

Il Broker aggiudicatario dovrà coordinarsi con il Broker uscente al fine di acquisire tutte le notizie necessari ed utili per il subentro nell'incarico di consulenza e Brokeraggio assicurativo.

Il Broker, dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà comunicare alle compagnie assicurative di avere assunto l'incarico.

È esplicitamente convenuto che restano in capo all'Amministrazione l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro

documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti. Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Amministrazione appaltante, né è in grado di impegnare l'Amministrazione se non previa esplicita autorizzazione.

Il Broker dovrà eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato e del relativo contratto, con diligenza, nell'esclusivo interesse dell'Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite.

Il Broker dovrà indicare il proprio domicilio, al quale l'Agenzia potrà inviare tutte le comunicazioni inerenti il presente appalto, nonché il proprio indirizzo PEC, numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria.

Art.1.7 - Referenti del servizio

Per lo svolgimento del servizio, il Broker potrà avvalersi di propri collaboratori che si interfaceranno con l'Agenzia in qualità di Referenti del servizio, i quali sono tenuti al rispetto di tutto quanto previsto nel contratto e nel presente Capitolato.

Il Broker dovrà trasmettere, il nominativo, e-mail, PEC, numero di telefono dei Referenti quali interlocutori per l'Agenzia per tutta la durata del contratto, entro dieci (10) giorni lavorativi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione ovvero con preavviso di cinque (5) giorni naturali consecutivi in caso di sostituzione dei Referenti del servizio o di variazione dei dati dello stesso nel corso del contratto.

La mancata comunicazione entro i termini previsti sarà considerata inadempienza e comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo art.2.3.

Il Referente del servizio, di adeguata professionalità ed esperienza lavorativa, deve essere iscritto alla Sezione B del Registro unico degli Intermediari.

Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente articolo determinerà la risoluzione del contratto di cui al successivo art.3.2.

Il Referente del servizio dovrà essere autorizzato, dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, ad accogliere qualsiasi richiesta e/segnalazione da parte dell'Agenzia inerente il servizio oggetto del presente affidamento e attuare tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.

Art.1.8 Obblighi delle parti contraenti

Il Broker, nell'espletamento del servizio, si impegna a:

- a) svolgere l'incarico nell'interesse dell'amministrazione appaltante nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite;
- b) garantire delle soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività dell'Ente;
- c) impiegare propri mezzi e risorse e ad accollarsi ogni onere relativo al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- d) garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie Assicuratrici aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- e) mettere a disposizione dell'A.DI.S.U. ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- f) relazionare in merito ad ogni iniziativa condotta per l'Ente, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'A.DI.S.U.;

- g) avvisare tempestivamente l'Ente delle scadenze dei premi e delle polizze assicurative, al fine di evitare scoperture;
- h) in caso di aggiudicazione ad una A.T.I., la Capogruppo dovrà individuare un unico referente diretto per l'esecuzione dell'incarico, senza oneri organizzativi od aggravanti di coordinamento in capo all'A.DI.S.U.

Sono a carico del broker:

- tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico
- i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

L'ente avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti che siano imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

L'A.DI.S.U. si impegna a:

- a) a fornire, all'atto della stipulazione del contratto, tutte le indicazioni relative alle proprie esigenze assicurative, ed a mettere a disposizione del Broker la documentazione in suo possesso, relativa al patrimonio mobiliare e immobiliare;
- b) a non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
- c) rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'A.DI.S.U. con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- d) indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- e) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

L'A.DI.S.U. si riserva la facoltà di accettare in tutto o in parte le proposte formulate dal Broker.

Art.1.9 Responsabilità del broker

Il Broker assume ogni responsabilità per danni, diretti e indiretti, patrimoniali e non patrimoniali, arrecati per l'esecuzione del Servizio e delle attività di cui al precedente art. 1.7 a persone e cose, all'Ente o a terzi, verificatisi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e collaboratori (anche esterni), rinunciando ad ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente e sollevando quest'ultimo da qualsiasi pretesa avanzata da terzi per le conseguenze del Servizio reso dal Broker.

Il Broker è tenuto (essendone l'esclusivo responsabile) all'adempimento di tutte le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro che coinvolgono i propri dipendenti e collaboratori. Il Broker dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi. È obbligo del Broker dare piena attuazione, nei riguardi del personale impiegato, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente articolo determinerà la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 3.2.

Capitolo 2 - ONERI INERENTI IL SERVIZIO

Art. 2.1 - Garanzie definitive relative alla fase di esecuzione del contratto.

A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto che sarà stipulato, ivi compreso il pagamento delle penali e il risarcimento di tutti i danni derivanti dall'eventuale inadempimento, l'Appaltatore costituirà una polizza fideiussoria a garanzia definitiva dell'appalto pari al 10% dell'importo complessivo presunto, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 in una delle forme previste dalla vigente normativa.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2, del c.c.;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- l'escussione della cauzione per il pagamento di penali;
- l'escussione della cauzione per il mancato pagamento verso il personale delle retribuzioni e tutti i relativi oneri quali ad esempio contributi previdenziali, trattamento di fine rapporto, ecc;
- di aver preso visione di tutti i documenti di gara compreso lo schema di contratto e di accettare tutte le obbligazioni in essi contenute.

L'A.DI.S.U. svincolerà e restituirà il deposito alla scadenza contrattuale, con apposita comunicazione formale, solo dopo che siano state regolarizzate e liquidate le eventuali pendenze e qualora non siano stati riscontrati danni o cause di possibili danni per l'A.DI.S.U. stessa.

In caso di inadempienze da parte dell'Appaltatore, l'A.DI.S.U. ha piena facoltà di procedere, senza bisogno di diffida né procedimento giudiziario, all'incameramento del deposito cauzionale, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente derivante dalle già menzionate inadempienze. Resta salvo per l'A.DI.S.U. l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'A.DI.S.U. abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La predetta garanzia deve essere sottoposta in bozza a preventiva approvazione dall'A.DI.S.U. e deve essere fornita, attiva e valida, entro i termini previsti per la stipulazione del contratto.

Art. 2.2 - Assicurazione RC - Responsabilità civile

Ogni responsabilità sia civile, per danni in relazione all'espletamento del servizio o causa ad esso connessa, che derivassero all'A.DI.S.U. o a terzi, cose o persone, sono poste, senza riserve od eccezioni, a totale carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è espressamente obbligato a tenere sollevata ed indenne l'A.DI.S.U. e gli utenti dell'Agenzia da tutti i danni, diretti ed indiretti, che possano comunque ed a chiunque derivare in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente Capitolato.

A tal fine, l'affidatario, con effetti dalla data di decorrenza di avvio del servizio, si obbliga a stipulare con primario assicuratore, una polizza assicurativa RC professionale rispondente ai seguenti requisiti:

- esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto;

- massimale minimo obbligatorio in linea con quanto prescritto dal Regolamento delegato UE 2024/896 pari a € 1.564.610,00 per sinistro e € 2.315.610,00 per anno e con validità non inferiore alla durata del contratto, comunicandone all'Ente ogni eventuale successiva variazione. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Broker potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC Professionale, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale minimo obbligatorio in linea con quanto prescritto dal Regolamento UE 2024/896 pari a € 1.564.610,00 per sinistro e € 2.315.610,00 per anno.

In entrambi i casi, la copertura deve essere:

- valida su tutto il territorio UE;
- comprensiva di responsabilità derivanti da errori professionali o negligenze;
- coerente con gli obblighi di legge relativi alla professione di intermediario.

La regolare costituzione della polizza assicurativa RC Professionale dovrà essere documentata dal Broker prima della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio della prestazione.

La copertura assicurativa RC professionale deve essere mantenuta in vigore per tutta la durata del servizio con obbligo in capo all'affidatario di dimostrare ad ogni scadenza annuale il rinnovo della polizza mediante regolare quietanza firmata o presentazione di nuova polizza con le medesime caratteristiche.

L'A.Di.S.U. deve essere in ogni caso tenuta indenne dall'affidatario per i danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle polizze assicurative stipulate dall'affidatario.

L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'A.Di.S.U. e pertanto, qualora l'Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi art. 3.3, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

La predetta polizza deve essere sottoposta in bozza a preventiva approvazione dall'A.Di.S.U. e deve essere fornita, attiva e valida, entro i termini previsti per la stipulazione del contratto.

Art. 2.3 - Penali

In caso di ritardo, omissione, inesatta o non conforme esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, rispetto a quanto previsto dal Capitolato, dal contratto e dall'offerta tecnica, l'Amministrazione, fermo restando le ipotesi di risoluzione contrattuale, procederà all'applicazione di penali, previa contestazione scritta dell'inadempimento e concessione di un termine non inferiore a 5 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono fattispecie rilevanti ai fini dell'applicazione delle penali:

- mancata o incompleta assistenza all'Amministrazione nelle fasi di predisposizione, gestione e supporto delle procedure di affidamento dei contratti assicurativi;
- ritardi nell'attività di assistenza e consulenza nella gestione dei sinistri, inclusi il monitoraggio delle pratiche, i rapporti con le compagnie assicurative e il supporto nella fase di liquidazione;
- carenze o inadeguatezze nell'attività consulenziale, quali la mancata segnalazione di criticità contrattuali, scoperture assicurative o opportunità di miglioramento delle condizioni di polizza;

- inosservanza dei tempi di risposta alle richieste dell'Amministrazione, come indicati nel Capitolato o nell'offerta tecnica;
- inadempimenti agli obblighi informativi e di reportistica periodica previsti dal contratto.

Per ciascun inadempimento accertato potrà essere applicata una penale:

- di importo fisso, compreso tra € 300,00 ed € 4.000,00, ovvero
- in misura percentuale, fino a un massimo del 10 % del valore annuo stimato del servizio,

in relazione alla gravità, alla reiterazione e agli effetti dell'inadempimento sull'attività dell'Amministrazione.

L'applicazione delle penali:

- non esonera l'Appaltatore dall'obbligo di eseguire correttamente le prestazioni contrattuali;
- non preclude il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno eventualmente subito;
- rileva, ove ne ricorrano i presupposti, ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento e dell'eventuale risoluzione del contratto, ai sensi della normativa vigente.

L'ammontare complessivo delle penali applicate non potrà comunque superare il 10% del valore complessivo del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

In caso d'inadempienza dell'Appaltatore, resta ferma la facoltà dell'A.DI.S.U. di ricorrere a terzi per l'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato addebitando all'Appaltatore i relativi costi sostenuti maggiorati del 25%.

Capitolo 3 – OBBLIGHI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 3.1 - Fallimento

In caso di fallimento o di altra procedura concorsuale che non determini continuità aziendale dell'Appaltatore, l'appalto si intende senz'altro risolto e l'A.DI.S.U. provvederà nei termini di legge.

Art. 3.2 - Risoluzione del contratto per inadempimento e clausola risolutiva espressa

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, e quindi la presente costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- b) perdita dell'iscrizione all'Albo dei mediatori di assicurazione di cui alla L. 792/1984, come modificata dal D.Lgs. 209/2009;
- c) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- d) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- e) inosservanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 c. 9bis della L.136/2010;

- f) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;
- g) cessione del contratto non in conformità all'Art.3.5 "Subappalto e cessione del contratto";
- h) commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa dall'ente con ogni mezzo e oggetto di denuncia o querela, senza necessita di attendere l'evolversi dei relativi procedimenti, da considerarsi, ai fini di specie, quali gravi inadempimenti contrattuali;
- i) cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore;
- j) gravi inosservanze delle norme di legge relative alla personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- k) gravi e reiterate negligenze nella conduzione dell'esercizio tali da compromettere la qualità dei servizi e/o la funzionalità dell'esercizio stesso e arrecare pregiudizio all'immagine dell'A.Di.S.U.;
- l) ripetute contestazioni (oltre n.3 nel corso del periodo contrattuale) nell'esecuzione del servizio;
- m) addebito di una penale superiore al 10% dell'ammontare del contratto;
- n) mancata stipulazione o rinnovo delle polizze assicurative previste dal presente capitolato;
- o) mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti all'Art.3.4 "Codice disciplinare e di condotta del personale dell'A.Di.S.U."
- p) in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.

In tali ipotesi, il contratto potrà essere risolto di diritto, senza obbligo di costituzione in mora, con effetto immediato a seguito di comunicazione formale dell'A.Di.S.U. di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Qualora si verifichi la risoluzione contrattuale per i motivi sopra indicati o per altri gravi motivi da imputarsi all'Appaltatore o il recesso anticipato rispetto alla durata del contratto, l'A.Di.S.U. provvederà non solo all'incameramento della cauzione ma anche al trasferimento di proprietà dei beni senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento dei danni procurati all'A.Di.S.U..

Sono fatte salve in favore della stazione appaltante le ipotesi di revoca o recesso ai sensi degli articoli 21 quinquies (*Revoca del provvedimento*) e 21 sexies (*Recesso dai contratti*) della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.3 - Codice disciplinare e di condotta del personale dell'A.Di.S.U.

L'Appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento del personale dell'A.Di.S.U." adottato con DCR n. 44 del 24.5.2022 e disponibile al link: <https://at.adisu.umbria.it/amministrazione-trasparente/codice-disciplinare-e-di-condotta>

Art. 3.4 - Revisione dei prezzi

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere finanziario diretto per l'Ente, né presente né futuro, in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato (Clausola di brokeraggio) sarà a carico delle compagnie assicurative con le quali verranno stipulati i futuri contratti assicurativi. Per la specifica natura dell'appalto, pertanto, non è applicabile la revisione dei prezzi.

Art. 3.5 - Subappalto e cessione del contratto

Il subappalto non è ammesso per le prestazioni principali.

Il servizio di brokeraggio assicurativo oggetto del presente appalto è qualificabile come prestazione a contenuto eminentemente professionale e fiduciario, caratterizzata da un rapporto diretto e continuativo tra l'Amministrazione e il soggetto affidatario, basato su specifiche competenze tecniche, esperienza qualificata e affidabilità professionale.

Le attività richieste, consistenti in prestazioni di consulenza specialistica, assistenza continuativa, supporto strategico nella gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri, nonché nella valutazione dei rischi e nella predisposizione delle procedure di affidamento, presuppongono l'esecuzione personale del servizio da parte dell'affidatario e dei professionisti indicati in sede di gara.

Ne consegue che l'eventuale ricorso al subappalto determinerebbe una sostituzione soggettiva nell'esecuzione delle prestazioni principali, incompatibile con la natura del servizio e con le esigenze di continuità, unitarietà e responsabilità diretta nei confronti dell'Amministrazione.

Pertanto, in considerazione della natura intellettuale e fiduciaria del servizio, nonché dell'esigenza di garantire un rapporto diretto tra l'Amministrazione e il soggetto affidatario, non è ammesso il subappalto delle prestazioni principali, ferma restando la possibilità di avvalersi di collaborazioni meramente accessorie e strumentali che non incidano sull'esecuzione del servizio oggetto dell'affidamento.

Non è altresì ammessa la cessione totale o parziale del contratto affidato, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2, del Codice. In quest'ultima ipotesi la cessione non potrà comportare ulteriori modifiche sostanziali al contratto ed il cessionario dovrà possedere i medesimi requisiti di cui al precedente art. 11, richiesti per la partecipazione alla presente gara. In quest'ultima ipotesi, ai contratti assicurativi in corso o in fase di stipulazione si applicheranno le norme del vigente Codice Deontologico di Autoregolamentazione approvato dall'Assemblea dell'Associazione di Categoria Brokers di Assicurazione e riassicurazione (A.I.B.A.), salvo diverso accordo tra gli stessi Broker, senza che ciò comporti alcuna responsabilità in capo all'Ente. 3. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente art. 3.6 determinerà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3.2.

Art. 3.6 - Controversie e Foro competente

Le eventuali controversie tra l'A.Di.S.U. e l'Appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria, Foro di Perugia. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 3.7 - Tutela e trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati è L'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria (A.Di.S.U.). Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO), nominato dall'Agenzia, è l'Avv. Maria Notaristefano sede operativa Corso Vannucci, 47 06121 Perugia, e può essere contattato al seguente indirizzo: e-mail: dpo@adisu.umbria.it.

I dati personali conferiti saranno raccolti e trattati per la procedura di cui trattasi, per gli adempimenti correlati e per l'eventuale e successiva stipula e gestione del contratto di appalto a cui il presente documento si riferisce, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101/2018 e secondo le finalità e le modalità indicate nell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nel sito istituzionale dell'Agenzia.

L'aggiudicatario instaurerà con l'Agenzia un rapporto contrattuale che implicherà, necessariamente da parte dello stesso il trattamento di dati personali di cui l'A.Di.S.U. è Titolare.

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione di un separato atto, redatto ai sensi dell'art. 28 del Reg. (UE) 2016/679 e controfirmato dalle parti in segno di integrale accettazione delle clausole nello stesso previste, verrà nominato *Responsabile del trattamento* per tutti i trattamenti di dati personali di cui l'A.Di.S.U. è Titolare connessi all'affidamento del servizio oggetto dell'appalto.

Nella nomina stipulata ai sensi dell'art. 28 del Reg. (UE) 2016/679 verranno disciplinate le modalità di gestione del trattamento e le misure di sicurezza dei dati personali da adottare da parte del *Responsabile* nell'ambito di tutte le fasi di realizzazione del servizio, conformemente alle regole previste dal Regolamento europeo, dalla normativa nazionale in materia e dalle disposizioni impartite dall'A.Di.S.U.

L'aggiudicatario e il proprio personale sono obbligati a mantenere riservati i dati personali e le informazioni di cui vengano a conoscenza durante l'espletamento del servizio di cui trattasi, con l'obbligo di non divulgarli ed utilizzarli solo esclusivamente per scopi necessari all'esecuzione dello stesso servizio.

Art. 3.8 - Norme di rinvio e riferimenti normativi

Per quanto non sia specificatamente contenuto nel presente Capitolato si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni legislative ed in particolare:

- Regolamento UE 2024/896
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici*";
- Decreto Legislativo 9 settembre 2005, n. 209 ("*Codice delle assicurazioni private*");
- Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (tra cui D.Lgs. 81/2008);
- Codice Civile e Codice Penale;
- Altra normativa comunitaria, nazionale, regionale e regolamentare disciplinante l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto vigente e successiva alla data di inizio di esecuzione del presente appalto.